



COMUNE DI SAN LUCIDO

Provincia di Cosenza

Via F. Giuliani 36 - 87038 - Tel. 0982 81081

PEC: sue.sanlucido@pec.calabriasue.it - Email: settoreterzobis@libero.it

Ufficio Tecnico Settore 3° - Urbanistica – Territorio e LL.PP.

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art.30 D.P.R. n.380 del 06/06/2001 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°

- **Vista** l'istanza presentata da **Ing. Carlo Consoli** nella sua qualità di avente diritto;
 - **Vista** la Variante al Piano Regolatore Generale approvata con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.6740 del 11/07/2001 e le Norme Tecniche di Attuazione collegate, approvate Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.8157 del 04/06/2004;
 - **Visto** lo Studio Geomorfologico del PRG e le prescrizioni giusta parere rilasciato il 27/03/2000, n.224 dal Settore geologico Assessorato Regionale ai LL.PP.;
 - **Visti** i Piani Attuativi "Recupero del Centro Storico" approvato con D.C.C. n.63 del 22/12/2003, "Zone omogenee B1 e B2" approvato con D.C.C. n.59 del 22/12/2003, "Zona omogenea SR" approvato con D.C.C. n.62 del 22/12/2003, "Risanamento ambientale nella zona omogenea SRA e allegate prescrizioni Geomorfologiche", approvati con D.C.C. n.58 del 22/12/2003;
 - **Vista** la Legge Urbanistica Regionale n.19 del 16/04/2002 e s.m.i. e in particolare gli art. 52 e 65;
 - **Visto** il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.115 del 28/12/2001, modificato con Legge Regionale n.9 del 11/05/2007, aggiornato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.27 del 02/08/2011 e successiva Deliberazione del Comitato Istituzionale n.4 del 11/04/2016 (Adozione Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera);
 - **Visto** l'aggiornamento al "Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del Rischio da Alluvioni - Calabria/Lao (PSdGDAM-RisAl-Cal/L). Proposta Norme di Attuazione/Misure di salvaguardia" adottata dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con Deliberazione n.6 del 31 luglio 2025 (pubblicata sulla GU-Serie Generale n.193 del 21/08/2025);
 - **Visto** l'art.1 del R.D. n.3267 del 30/12/1923, "Vincolo Idrogeologico Forestale";
 - **Visto** il D.Lgs. n.42 del 22/01/2004, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i. e considerato, tuttavia, che tale vincolo ha natura dinamica;
 - **Visto** l'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
 - **Attesa** la propria competenza al presente Atto in virtù del Decreto Sindacale n.1 del 02/01/2024 di conferimento incarico di Responsabile del Settore 3°
 - **Vista** l'attestazione dell'avvenuto versamento dei Diritti di Segreteria;
 - **Visti** gli Atti di Ufficio;
- Ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art.30 del D.P.R. n.380 del 06/06/2001 e s.m.i.

CERTIFICA

Che il terreno sito in agro di San Lucido (CS), distinto in Catasto Terreni come:

Foglio 7 Particelle 72, 368, 369

ha la seguente destinazione urbanistica:

Foglio 7 Particella 72 (superficie censuaria complessiva 770 mq)

15 mq - A (Risanamento conservativo: Centro storico)

di cui:

- 15 mq - Delimitazione del Centro edificato ai sensi dell'Art.18 della Legge 865/71 giusta Delibera di G.M. n.289/1972
- Area a rischio R2 del PAI
- Art.142a - Territori costieri del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

328 mq - V-1 (Aree a verde pubblico attrezzato)

di cui:

- 328 mq - Delimitazione del Centro edificato ai sensi dell'Art.18 della Legge 865/71 giusta Delibera di G.M. n.289/1972
- Area a rischio R2 del PAI
- Art.142a - Territori costieri del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

426 mq - V-A (Ampliamento della viabilità esistente)

di cui:

- 426 mq - Delimitazione del Centro edificato ai sensi dell'Art.18 della Legge 865/71 giusta Delibera di G.M. n.289/1972
- Area a rischio R2 del PAI
- Art.142a - Territori costieri del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

Foglio 7 Particella 368 (superficie censuaria complessiva 2.940 mq)

143 mq - V-7 (Fasce di rispetto ferroviarie)

di cui:

- 143 mq - Delimitazione del Centro edificato ai sensi dell'Art.18 della Legge 865/71 giusta Delibera di G.M. n.289/1972
- Area a rischio R2 del PAI
- Area con bassa pericolosità di erosione costiera P1 del PSEC
- Art.142a - Territori costieri del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

2.638 mq - V-1 (Aree a verde pubblico attrezzato)

di cui:

- 1.265 mq - Delimitazione del Centro edificato ai sensi dell'Art.18 della Legge 865/71 giusta Delibera di G.M. n.289/1972
- Area a rischio R2 del PAI
- Area con bassa pericolosità di erosione costiera P1 del PSEC
- Art.142a - Territori costieri del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 1.371 mq - Delimitazione del Centro edificato ai sensi dell'Art.18 della Legge 865/71 giusta Delibera di G.M. n.289/1972
- Area a rischio R2 del PAI
- Art.142a - Territori costieri del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 2 mq - Delimitazione del Centro edificato ai sensi dell'Art.18 della Legge 865/71 giusta Delibera di G.M. n.289/1972
- Area a rischio R2 del PAI
- Art.142a - Territori costieri del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

159 mq - V-A (Ampliamento della viabilità esistente)

di cui:

- 151 mq - Delimitazione del Centro edificato ai sensi dell'Art.18 della Legge 865/71 giusta Delibera di G.M. n.289/1972
- Area a rischio R2 del PAI
- Art.142a - Territori costieri del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 7 mq - Delimitazione del Centro edificato ai sensi dell'Art.18 della Legge 865/71 giusta Delibera di G.M. n.289/1972
- Area a rischio R2 del PAI
- Art.142a - Territori costieri del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

Foglio 7 Particella 369 (superficie censuaria complessiva 3.060 mq)

459 mq - A (Risanamento conservativo: Centro storico)

di cui:

- 450 mq - Delimitazione del Centro edificato ai sensi dell'Art.18 della Legge 865/71 giusta Delibera di G.M. n.289/1972
- Area a rischio R2 del PAI
- Art.142a - Territori costieri del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 9 mq - Delimitazione del Centro edificato ai sensi dell'Art.18 della Legge 865/71 giusta Delibera di G.M. n.289/1972
- Area a rischio R2 del PAI
- Art.142a - Territori costieri del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

1.052 mq - V-1 (Aree a verde pubblico attrezzato)

di cui:

- 1.050 mq - Delimitazione del Centro edificato ai sensi dell'Art.18 della Legge 865/71 giusta Delibera di G.M. n.289/1972
 - Area a rischio R2 del PAI
 - Art.142a - Territori costieri del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 2 mq - Delimitazione del Centro edificato ai sensi dell'Art.18 della Legge 865/71 giusta Delibera di G.M. n.289/1972
 - Area a rischio R2 del PAI
 - Art.142a - Territori costieri del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
- 1.550 mq - V-A (Ampliamento della viabilità esistente)
 - di cui:
 - 1.549 mq - Delimitazione del Centro edificato ai sensi dell'Art.18 della Legge 865/71 giusta Delibera di G.M. n.289/1972
 - Area a rischio R2 del PAI
 - Art.142a - Territori costieri del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - 1 mq - Delimitazione del Centro edificato ai sensi dell'Art.18 della Legge 865/71 giusta Delibera di G.M. n.289/1972
 - Area a rischio R2 del PAI
 - Art.142a - Territori costieri del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

Si **CERTIFICA** inoltre:

che, relativamente al detto bene, a tutt'oggi non sono stati emessi né trascritti provvedimenti Comunali di divieti di disposizione o di acquisizione al patrimonio Comunale e non sono stati adottati né sono pendenti provvedimenti sanzionatori.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si rilascia a richiesta di **Ing. Carlo Consoli** per i soli usi consentiti dalla Legge.

San Lucido (CS), 09/07/2026

Il Responsabile del Settore 3°

Ing. Claudio ADDUCI

(firma digitalmente)

CLAUDIO
ADDUCI
09.07.2026
10:15:15
GMT+02:00



Art. 32- Divisione del territorio comunale in zone

Il territorio comunale è diviso, come risulta anche dagli elaborati grafici, secondo la seguente classificazione:

ZONE RESIDENZIALI:

Art. 33 Zone A Risanamento conservativo: Centro Storico;

Art. 34 Zone A-1 Tessuto urbano consolidato;

Art. 35 Zone B-1 Aree residenziali di recup. edilizio e di completamento;

Art. 36 Zone B-2 Aree residenziali di recup. urbanistico/completamento: Intensive;

Art. 37 Zone B-3 Aree residenziali di recup. urbanistico/completamento: Semi intensive;

Art. 38 Zone B-4 Aree residenziali di recup. urbanistico/completamento: Estensive;

Art. 39 Zone SR Aree residenziali di riqualificazione - sature;

Art. 40 Zone SRA Aree residenziali di risanamento ambientale - sature;

Art. 41 Zone ST Aree residenziali di recup. e trasformazione - sature;

Art. 42 Zone C-1 Aree residenziali di espansione;

Art. 43 Zone C-2 Aree residenziali di riqualificazione e di espansione.

Art. 33- Zona A Risanamento conservativo: Centro storico

In tale zona ricadono tutte le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, archeologico, e particolare pregio ambientale. Ne fa parte il centro storico.

L'attuazione del P.R.G. avviene, all'interno di tale zona, attraverso l'adozione di Piani di Recupero di cui alla legge 457/78 di iniziativa pubblica, i quali dovranno ispirarsi ai seguenti criteri generali, o adeguarsi ad essi nel caso di piani di recupero vigenti:

- Conservazione degli ambienti esterni e degli spazi interni, previa attenta analisi storico critica del relativo tessuto urbano;
- Determinazione dei volumi e delle altezze dei nuovi fabbricati in modo che non siano superati i volumi esistenti e siano rispettate le caratteristiche ambientali;
- Gli edifici inclusi nei complessi di carattere storico e monumentale, siano essi vincolati o da vincolare, ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089, devono essere conservati nella forma e nel volume. Sono ammessi soltanto interventi diretti al consolidamento, al restauro, al ripristino ed alla bonifica igienico-edilizia.
- Gli edifici inclusi nei complessi di carattere ambientale devono essere mantenuti tali nel loro insieme, specie per quanto concerne il colore e l'aspetto esterno. Tali edifici possono essere oggetto di opere di risanamento, nonché di trasformazione e di rinnovamento, purché si mantengano i volumi e le superfici esistenti e non venga alterato il loro carattere esterno.
- Determinazione degli interventi necessari ad un armonico riequilibrio degli edifici esistenti prevedendo eventuali riallineamenti delle facciate, rifacimento dei tetti, ripristino degli aspetti cromatici.
- Gli ambiti relativi alla zona "A" che risultino interessati da vincolo idro-geomorfologico sono soggetti alle indicazioni e/o prescrizione dello studio geomorfologico.
- In tali edifici possono essere previsti, tramite intervento diretto, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di trasformazione dei piani terra al fine di adibirne l'uso a garage. Sempre che l'intervento proposto non costituisca aumento volumetrico e non contrasti con l'armonia dell'edificio stesso.
- Potranno essere autorizzate variazioni delle destinazioni d'uso se risulteranno compatibili con la caratteristica residenzialità tipica di questa zona omogenea.

Zone per il sistema del verde

In tale zona ricadono le parti del territorio destinate a:

- ? Zona V-1 Aree a verde pubblico attrezzato e sport;
- ? Zona V-2 Parco urbano;
- ? Zona V-3 Aree di interesse naturalistico da tutelare e valorizzare: Parco territoriale;
- ? Zona V-4 Aree a verde privato;
- ? Zona V-5 Aree a verde di rispetto dei corpi idrici.

In tale zona fanno parte n.5 sottozone:

Art. 58 Zona V-1 Aree a verde pubblico attrezzato e sport;

Art. 59 Zona V-2 Parco urbano;

Art. 60 Zona V-3 Aree di interesse naturalistico da tutelare e valorizzare: Parco territoriale;

Art. 61 Zona V-4 Aree a verde privato;

Art. 62 Zona V-5 Aree a verde di rispetto dei corpi idrici.

Art. 58 Zona V-1 Aree a verde pubblico attrezzato e sport

Sono destinate a verde pubblico attrezzato ad attrezzature per lo svago ed il tempo libero, ad impianti ricreativi e sportivi, ad attrezzature, a parchi verdi, a servizi tecnologici con dimensione e ubicazione che non pregiudicano l'integrità del verde esistente e che dovranno prevedere la sistemazione dell'area non edificata a parcheggi ed a parco naturale, con piantagioni di alberature di alto fusto e arbusti. In tali zone dovranno essere curate le alberature esistenti con opere di piantumazione, rimboschimento e di rinnovo che se rendessero necessarie. In tutti i casi piccole costruzioni ammesse dovranno rispettare le alberature ed il verde esistenti. In tali aree sono ammessi interventi di ristrutturazione e recupero conservativo di antichi manufatti rurali (frantoi) secondo le linee architettoniche originarie da destinare all'educazione ambientale (musei contadini, ecc.) e/o manufatti di piccola ricezione (bar, pizzerie, ecc.). il recupero e la relativa destinazione dovrà essere compatibile con l'integrità del verde e dovrà prevedere la sistemazione dell'area a verde pubblico. Gli ambiti relativi a tali zone che risultino interessate dal vincolo idro-geo-morfologico sono soggetti alle indicazioni e/o prescrizioni dello studio geomorfologico.

Fasce di rispetto

In tale zona ricadono le parti del territorio destinate a:

- ? Zone V-6 Fasce di rispetto cimiteriale;
- ? Zone V-7 Fasce di rispetto ferroviarie;
- ? Zone V-8 Fasce di rispetto viarie;
- ? Zone V-9 Fasce di rispetto depuratore.

In tale zona fanno parte n. 4 sottozone:

Art. 66 Zone V-6 Fasce di rispetto cimiteriale;

Art. 67 Zone V-7 Fasce di rispetto ferroviarie;

Art. 68 Zone V-8 Fasce di rispetto viarie;

Art. 69 Zone V-9 Fasce di rispetto depuratore.

Nelle aree sottoposte a tale vincolo non è consentita alcuna costruzione.

In tali zone dovranno essere curate le alberature esistenti o previsti interventi di piantumazione, rimboschimento e di rinnovo che si rendessero necessarie.

Sistema infrastrutturale

In tale zona ricadono le parti del territorio destinate a:

- ? Classificazione e tipologia delle strade;
- ? Zone V-E Viabilità esistente;
- ? Zone V-P Viabilità di progetto;
- ? Zone V-A Ampliamento della viabilità esistente;
- ? Zone V-F Tracciati ferroviari.

In tale zona fanno parte n. 4 sottozone:

Art. 70 Classificazione e tipologia delle strade;

Art. 71 Zone V-E Viabilità esistente;

Art. 72 Zone V-P Viabilità di progetto;

Art. 73 Zone V-A Ampliamento della viabilità esistente;

Art. 74 Zone V-F Tracciati ferroviari.

Queste norme interessano le infrastrutture di trasporto classificate in:

- A. Viabilità primaria
- B. Viabilità secondaria
- C. Nodi stradali
- D. Parcheggi pubblici
- E. Ferrovie

Nelle aree interessate è istituito il vincolo di inedificabilità assoluta e le fasce di rispetto risultano identificate ai sensi della legislazione vigente in materia.

Tutte le strade previste nel presente Piano e quelle da realizzarsi nell'ambito dei Piani attuativi dovranno avere una larghezza minima di 10,00 ml. salvo diverse specificazioni delle presenti norme o dell'elaborato planimetrico di progetto. Nelle zone a vincolo di rispetto delle strade cos' come indicato nelle presenti Norme per le singole zone omogenee, è vietata ogni costruzione anche a carattere provvisorio; la destinazione è a zona agricola, a verde privato o parco urbano fluviale.

La recinzione dei singoli lotti è ammessa lungo le strade in assenza di marciapiedi ad una distanza minima di 1 ml. dal ciglio della strada.

Oltre ai vincoli prescritti dalle presenti Norme valgono le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 70 Classificazione e tipologia delle strade

Il PRG definisce la gerarchia funzionale e tipologica degli assi principali della rete stradale in rapporto al ruolo assegnato nella riorganizzazione della mobilità sul territorio comunale.

Strade di tipo I.

A questa classe appartengono le due grandi strade di comunicazione che attraversano il territorio comunale, la SS n. 107 e la SS. n.18 Variante. Nelle forme previste dal nuovo codice della strada per questi assi di collegamento la variante al PRG impone una fascia di rispetto di mt. 30, a partire dal ciglio esterno della piattaforma. Su questi tracciati è vietata l'apertura di accessi privati e l'innesto di strade pubbliche ad eccezione di quelle previste dalla variante generale al PRG.

Strade di tipo II.

Questa classe tipologica comprende alcuni assi, sia esistenti che di nuova progettazione, attraversamento della città che hanno un ruolo vitale per l'organizzazione dei flussi di entrata e di uscita dal centro urbanizzato, il collegamento del centro urbano con le principali frazioni, la connessione alle grandi vie di comunicazione di rilevanza sovracomunale (stradale di tipo I.). Nelle modalità previste dal nuovo codice della strada, la fascia di rispetto a questo tipo di strade è di ml. 20,00 a partire dai cigli esterni della piattaforma.

Strade di tipo III.

Questa classe tipologica raggruppa alcuni rami di strade anche molto diversi tra loro per caratteristiche funzionali, ma che nella organizzazione viaria della variante al PRG finiscono per assumere un ruolo di razionalizzazione dei flussi interni e di razionalizzazione verso gli assi di attraversamento della città (strade di tipo II.). Nelle forme previste dal nuovo codice della strada le fasce di rispetto a questo tipo di strade è di ml. 20,00 a partire dai cigli esterni della piattaforma.

Strade di tipo IV.

Sono strade di rilevanza locale, che assolvono al ruolo di distributori dei flussi nei quartieri del centro città e delle aree urbanizzate periurbane e delle frazioni. La variante al PRG prevede per questo tipo di strade fasce di rispetto di ml. 2,00.

Art. 73 Zone V-A Ampliamento della viabilità esistente

Tale tipologia raggruppa i rami di strade esistenti che sono interessati a intervento di ampliamento. Nella zonizzazione vengono riportate in nero.

Art. 18 (Disciplina delle aree a rischio R2, R1 e delle aree in frana ad esse associate)

Testo aggiornato (approvato dal Comitato Istituzionale il 02/08/2011)

1. Nelle aree predette:
 - a. la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini geognostiche, di valutazioni della stabilità globale dell'area e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato;
 - b. sono consentiti tutti gli interventi di cui ai precedenti artt. 16 e 17;
 - c. l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto delle finalità del PAI.
2. Per gli interventi da realizzare nelle aree predette, esclusi quelli finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio ai sensi del precedente art. 2 comma 2, non è previsto il parere dell'ABR.

Art. 142 - Aree tutelate per legge

(articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
 - a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e. i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 - h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - i. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
 - l. i vulcani;
 - m. le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
 - a. erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
 - b. erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
 - c. nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera

Art. 8 Individuazione delle aree con pericolo di erosione costiera e prescrizioni generali

1. Il Piano, sulla base della procedura riportata nella Relazione generale, individua le aree soggette a pericolo di erosione costiera così come riportate nella "Carta della pericolosità" (Elaborato 1.5.1) che distingue:
 - a. aree con pericolosità (P3);
 - b. aree con pericolosità (P2);
 - c. aree con pericolosità (P1);
2. Infrastrutture, manufatti ed edifici, interessati anche parzialmente dalle suddette aree di pericolosità, sono da considerare interamente soggetti alla disciplina alla classe di appartenenza più alta.
3. Nelle suddette aree continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del presente Piano, osservando le cautele, le disposizioni ed i vincoli contenute negli articoli seguenti.
4. Le prescrizioni di cui ai seguenti articoli non si applicano alle opere già autorizzate, e per le quali vi sia stato effettivo e regolare inizio lavori alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5; il Comune dovrà comunque tener conto della vulnerabilità degli immobili ai fini della redazione del Piano di Protezione Civile e delle relative misure di attuazione.
5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi nelle zone di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - a. non aumentare le condizioni di pericolosità e di rischio, garantendo al contempo il recupero e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dei luoghi;
 - b. non costituire un elemento pregiudizievole alla realizzazione di eventuali interventi per la riduzione o eliminazione della pericolosità e del rischio esistenti;
 - c. non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;
 - d. rispondere a criteri di sostenibilità ambientale e di basso impatto ambientale.
6. I livelli di pericolosità individuati sulla cartografia del presente Piano sono stati definiti con procedura analitica estesa a tutta la costa. In alcune situazioni morfologiche particolari caratterizzate dalla presenza di importanti rilevati stradali e/o ferroviari o di altre infrastrutture e di efficienti opere di difesa costiera è necessario, per la corretta valutazione dei livelli di pericolosità, condurre degli approfondimenti tecnici basati su analisi di dettaglio che riguardano in particolare lo stato di consistenza e di efficienza delle opere di difesa realizzate e dei rilevati stradali e/o ferroviari per valutare il reale grado di pericolosità.
7. Alle aree al di sopra della quota di 10 metri s.l.m. o retrostanti rilevati ferroviari, perimetrate a pericolosità da erosione costiera nel progetto di Piano, viene attribuito un livello di bassa pericolosità (P1).

Art. 11 Disciplina delle aree con bassa pericolosità di erosione costiera (P1)

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità P2 e P3, è ammessa anche la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, previo adeguato studio di compatibilità (a firma congiunta geologo - ingegnere) dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR, da presentare presso gli uffici competenti all'approvazione.
2. In presenza di costa alta e/o falesia, non ricadenti nelle perimetrazioni con pericolo di frana del PAI, la realizzazione di opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, necessitano di adeguato studio di compatibilità geomorfologica che valuti le condizioni di stabilità del versante in riferimento anche all'azione di scalzamento al piede ad opera del moto ondoso.

Art. 12 - Interventi per la riqualificazione delle aree costiere

1. In tutto l'ambito territoriale di applicazione del presente Piano, nel rispetto dei precedenti articoli, sono ammessi:
 - a. gli interventi di sistemazione, miglioramento, conservazione, recupero e riqualificazione paesaggistica e ambientale di tratti di costa finalizzati a ridurre il rischio, che favoriscano la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali e la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, anche attraverso processi di recupero naturalistico botanico e faunistico;
 - b. gli interventi di difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare che sono assoggettati sia alle presenti norme (art. 9 comma 1 lettera g) sia alle Norme del PAI (pericolosità idraulica).

Vincolo Idrogeologico Forestale

Aree vincolate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n.3267. In tali zone, prima di eseguire qualsiasi opera, deve essere presentata richiesta di autorizzazione all'esecuzione delle opere presso gli Enti preposti a norma dell'art.14 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Calabria (*norme regionali di salvaguardia-vincolo idrogeologico e tagli boschivi*) per come prescritto dall'art.20 del R.D. 16 maggio 1926 n.1126 e s.m.i..